

TI_GERICHTE 11.2017.6 vom 15. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.6_d20071115

FR: TI_GERICHTE 11.2017.6 du 15 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE 11.2017.6 del 15 novembre 2007

Regeste

Modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto, litigioso essendo l'aumento del contributo alimentare per i figli da fr. 1000.– mensili a fr. 1860.– mensili ciascuno dal settembre al dicembre del 2015 e a fr. 1835.– mensili dal gennaio del 2016 fino al termine della formazione scolastica o professionale. Se una parte in causa poi ricorre anche contro un eventuale rifiuto del gratuito patrocinio, la relativa censura va fatta valere nel quadro dell'appello medesimo. Un reclamo separato non occorre (I CCA, sentenza inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018, consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice degli istanti il 2 gennaio 2017. Introdotto il 12 gennaio successivo (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è dunque ricevibile. 2. AO 1 chiede preliminarmente che i figli, divenuti maggiorenni, siano interpellati per sapere se intendano mantenere l'appello inoltrato dalla madre in loro luogo e vece. Egli non si avvede tuttavia che l'azione di modifica della sentenza di divorzio è stata intentata dai figli medesimi, la madre figurando solo come rappresentante legale (ciò che era perfettamente legittimo: DTF 136 III 365; I CCA, sentenza inc. 11.2013.110 del 9 aprile 2015 consid. 3). Alla maggiore età dei ragazzi la rappresentanza della madre si è così estinta da sé (art. 296 cpv. 1 CC), ma non è decaduta la legittimazione attiva dei medesimi. Quanto alla mancanza di una procura sottoscritta personalmente dai figli, tale formalità sarebbe stata sanabile (art. 132 cpv. 1 CPC). Se non che, chiamati dal vicepresidente di questa Camera a presentare una procura che abilitasse un patrocinatore a rappresentarli, gli istanti non hanno reagito. E si tratta di un silenzio qualificato, costoro essendo stati esplicitamente avvertiti che un simile comportamento sarebbe stato interpretato come mancato rilascio di una procura. Resta il fatto che, contrariamente all'opinione di AO 1, l'appello non va dichiarato irricevibile, giacché il venir meno di un rappresentante in corso di procedura non influisce sulla validità degli atti da lui compiuti fino a quel momento (sentenza del Tribunale federale 5D_70/2016 dell'8 dicembre 2016 consid. 1.2). Dal 13 giugno 2017, in ogni modo, l'avv. PA 1 non patrocina più AP

E. 1

e AP 2, sicché la presente decisione andrà notificata agli appellanti personalmente. I. Sul contributo di mantenimento per i figli

E. 3

Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto, riassunti i criteri che disciplinano la modifica di una sentenza di divorzio a titolo cautelare, ha intravisto una rilevante modifica delle circostanze nel fatto che il fabbisogno in denaro dei figli, sedicenni al momento dell'introduzione dell'azione, "non è più quello di un figlio di 8 anni quando è stato fissato il contributo alimentare". Egli ha verificato così se RA 1 avesse mezzi sufficienti per finanziare, con il proprio reddito, l'attuale fabbisogno in denaro dei figli pendente causa, coperto solo in parte dal contributo di mantenimento versato dal convenuto. A tal fine egli ha accertato il reddito di lei in fr. 4510.– mensili fino al novembre del 2015, ridottosi in seguito a fr. 3760.– mensili, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2579.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 667.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 376.20, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 40.80, abbonamento ■arcobaleno■ fr. 52.–, protezione giuridica fr. 20.90, imposte fr. 72.–), constatando un margine disponibile di fr. 1932.– mensili dal settembre al novembre 2015 e di fr. 1181.– mensili dopo di allora. Riguardo a AO 1, il Pretore aggiunto ne ha determinato il reddito in fr. 8763.35 mensili (stipendio fr. 7954.90, locazione di un capannone fr. 600.–, locazione di un posteggio, di uno spazio pubblicitario e di una stalla fr. 208.35 complessivi) e il fabbisogno minimo in fr. 4737.– mensili (metà del minimo esistenziale per coniugi fr. 850.–, oneri ipotecari fr. 676.–, premio della cassa malati fr. 235.–, spese mediche fr. 81.80, ■terzo pilastro■ fr. 638.50, manutenzione della casa fr. 100.–, assicurazione ■cose■ fr. 25.–, assicurazione ■mobili■ fr. 104.–, ■elettricità, acqua casa■ fr. 421.65, tassa di canalizzazione e depurazione fr. 68.50, costi ■auto ass., tassa circ. leasing■ fr. 878.65, ■pagamento debito■ fr. 263.–, imposte fr. 395.75), accertando un margine disponibile di fr. 2024.50 mensili dopo il versamento del contributo per i figli (di fr. 2000.– mensili). Quanto agli istanti, il Pretore aggiunto ha stimato il loro fabbisogno in denaro sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella (edizione 2015) di fr. 1860.– mensili, egli ha adattato il costo dell'alloggio e ha dedotto l'assegno familiare. Ha appurato così il fabbisogno in denaro di AP 2 in fr. 1813.– mensili e quello di AP 1 in fr. 1680.– mensili. Dal dicembre del 2015 egli ha stralciato inoltre la posta per cura e educazione, la madre disoccupata potendo provvedere in natura, e ha adeguato gli assegni familiari, stabilendo il fabbisogno in denaro di AP 2 in fr. 1568.– mensili e quello di AP 1 in fr. 1435.– mensili. Accertato ciò, per il primo giudice gli istanti non versano in una situazione di ammanco, sicché non vi è alcuna urgenza di aumentare in via cautelare il contributo alimentare in loro favore. Onde, in definitiva, la reiezione dell'istanza cautelare.

E. 4

I criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio per figli minorenni sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, in: RtiD I-2016 pag. 603 consid. 4.1; II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii; I-2006 pag. 666 consid. 4). Al riguardo basti rammentare che il giudice modifica o toglie tali contributi su istanza di un genitore o del figlio ove "le circostanze siano notevolmente mutate" (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). La modifica o la soppressione presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di correggere la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove

circostanze (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5 con richiami). Chiamato a statuire già a titolo cautelare in una causa volta alla modifica di contributi di mantenimento dovuti per sentenza di divorzio, il giudice può modificare o sopprimere tali contributi solo eccezionalmente e con grande cautela, ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari (sentenza del Tribunale federale 5A_274/2016 del 26 agosto 2016 consid. 4.1 in SJ 139/2017 pag. 41). Nel dubbio, i contributi in vigore vanno mantenuti. Non solo perché essi figurano in una sentenza esecutiva, passata in giudicato, ma anche perché la sentenza che sarà pronunciata in esito all'azione di modifica retroagirà – salvo ove ciò dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione della procedura (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 6 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018 consid. 4 con rinvii). Un provvedimento cautelare può essere pertanto adottato ove appaia urgente e indispensabile, in analogia con quanto prevede l'art. 303 CPC (art. 281 segg. vCC: I CCA, sentenze inc. 11.1999.26 del 22 giugno 2001 e inc. 11.1999.102 del 25 luglio 2000 consid. 3 con rinvio a Sutter/Freiburghaus , Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 53 ad art. 134 CC; v. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 7 ad art. 286; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 96 ad art. 286 CC; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 190 ad art. 157 vCC; Spühler/Frei-Maurer , Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 48 ad art. 157 vCC). Tale è il caso ove il figlio debba far capo senza indugio a un contributo alimentare più elevato (urgenza), e ciò per il sensibile aumento dei suoi bisogni (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del creditore. Nella fattispecie, per il Pretore aggiunto “non può essere seriamente posto in dubbio” che il fabbisogno in denaro di un figlio sedicenne non sia più quello di uno di 8 anni. Il che è vero. Ma ciò ancora non significa che giustifichi un aumento già in via cautelare dei contributi di mantenimento destinati ai figli nella sentenza di divorzio. A maggior ragione ove si pensi che la sentenza di divorzio contemplava già un adeguamento dei fabbisogni in denaro secondo le progressive fasce d'età sulla base delle note raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo e che i contributi sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo, per il che seguono automaticamente l'evoluzione del rincaro. Quale sia l'urgenza e quale circostanza particolare sia intervenuta gli appellanti non spiegano né si evince dagli atti. Sia come sia, e come si vedrà in appresso, si volesse pur presumere che i fabbisogni in denaro non siano più congrui e si volesse tenere conto degli accresciuti bisogni dei figli applicando ex novo la tabella 2015 delle note raccomandazioni, il fabbisogno in denaro dei ragazzi pendente causa risulta garantito. Nella situazione descritta giova esaminare prioritariamente, pertanto, la situazione economica di RA 1.

E. 5

Relativamente al reddito conseguito dalla madre degli istanti, il Pretore aggiunto ha accertato che dal settembre al novembre del 2015 essa ha guadagnato presso la S_____ fr. 4350.– mensili, pari alla media delle “ultime tre buste paga” (senza gli assegni familiari), ai quali ha aggiunto fr. 160.– mensili per l'attività d'interprete, per complessivi fr. 4510.– mensili. In seguito egli si è dipartito dalle indennità di disoccupazione da lei riscosse, di fr. 3600.– mensili, computandole inoltre un reddito accessorio ipotetico di fr. 160.– mensili quale interprete. a) Gli appellanti lamentano che il Pretore aggiunto abbia considerato anche il certificato di salario del dicembre 2015, mentre il rapporto di lavoro con la S_____ è terminato il 30 novembre 2015. Si dolgono inoltre che il primo giudice ha incluso nella media dei redditi un bonus occasionale versato in settembre, così come il pagamento delle vacanze non godute riconosciute in novembre.

Per il periodo successivo, gli appellanti criticano il reddito ipotetico imputato alla madre come traduttrice, ricordando che eventuali entrate accessorie non si aggiungono all'indennità di disoccupazione. b) In merito allo stipendio percepito dalla S _____, è vero che il Pretore aggiunto ha indicato di avere considerato la media "da settembre a dicembre 2015". Se non che, la ■busta paga■ del 3 dicembre 2015 riguarda pacificamente lo stipendio del novembre precedente. Al proposito non soccorre pertanto diffondersi. c) Quanto al bonus/premio di fr. 1875.– indicato nel conteggio di settembre 2016, è vero che nel reddito di un dipendente non vanno considerati introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità (I CCA, sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017 consid. 4a). In concreto, tuttavia, i conteggi di stipendio prodotti dagli istanti attestano che la lavoratrice ha ottenuto bonus/premi anche nei mesi di aprile (fr. 500.–) e maggio 2015 (fr. 714.–: doc. S, 5° e 6° foglio). A un sommario esame tale indennità supplementare appare quindi un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Non è tale, per contro, l'indennità in denaro per vacanze non godute, la quale può essere versata solo dopo la fine del rapporto di lavoro, ovvero quando diventa impossibile fruire delle vacanze perché il contratto d'impiego è terminato (art. 329 d cpv. 2 CO; DTF 136 III 94 consid. 3.1 con rinvii; II CCA, sentenza inc. 12.2016.206 del 12 settembre 2017 consid. 5.1). d) Visto quanto precede, dallo stipendio di novembre 2015 andrebbe dedotta la citata indennità per complessivi fr. 1800.–. Non va trascurato tuttavia che, come risulta dal relativo conteggio, nel settembre precedente l'interessata aveva beneficiato di un anticipo di fr. 1912.50 non considerato dal primo giudice nel calcolo della media. Ne segue che, nel complesso, a un sommario esame il reddito da attività dipendente di fr. 4350.– mensili accertato dal Pretore aggiunto resiste alla critica. A tale importo vanno addizionati fr. 160.– per l'attività d'interprete, per complessivi fr. 4510.– mensili. e) Riguardo al reddito dal 1° dicembre 2015, dagli atti istruttori assunti in pendenza di appello si evince che nel 2016 RA 1 ha guadagnato in media fr. 125.– mensili come traduttrice (conteggi allegati alla lettera del 20 marzo 2017). Comunque sia, si volesse anche tenere conto di un reddito di lei di soli fr. 3600.– mensili, la situazione degli istanti non muterebbe, come si vedrà oltre (consid. 10).

E. 6

Per quanto concerne il fabbisogno minimo di RA 1, calcolato dal Pretore aggiunto in fr. 2579.– mensili, gli appellanti fanno valere, in particolare, che "il carico fiscale è correttamente indicato alla luce del reddito conseguito nel 2015", che il costo dell'automobile è giustificato dalla necessità di conseguire un reddito e che ciò vale anche per i corsi di formazione richiesti a livello professionale. a) Il mero rinvio degli appellanti a memoriali di prima sede non è una motivazione sufficiente nel senso dell'art. 311 CPC e rende finanche irricevibile l'appello (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.91 del 30 agosto 2017 consid. 7c). Inoltre gli interessati nemmeno cifrano l'ammontare del fabbisogno minimo materno, il che rende l'appello una volta di più irricevibile (DTF 142 III 104 consid. 3.3; I CCA, sentenza inc. 11.2013.44 del 24 giugno 2015 consid. 6). b) A parte quanto precede, in merito all'onere fiscale è possibile che il Pretore aggiunto si sia fondato sulla tassazione del 2014, la quale attestava un reddito inferiore (doc. U). Sta di fatto che se in quell'anno la contribuente esercitava soltanto un'attività lucrativa a tempo parziale, essa era ancora tassata per il contributo di mantenimento ricevuto. Tenuto conto che tale prestazione è in seguito venuta a cadere, il maggior reddito del 2015 può dirsi tutto sommato compensato. A un sommario esame non si scorgono ragioni quindi per scostarsi dalla stima del Pretore aggiunto. c) Quanto alle

spese d'automobile, il primo giudice non ne ha tenuto calcolo perché “a detta della stessa madre degli istanti, al momento dell'introduzione della causa, non ne possedeva causa ristrettezze finanziarie”. Con tale argomentazione gli appellanti non si confrontano minimamente. Certo, in pendenza di appello essi hanno addotto che la loro madre ha dovuto acquistare un'automobile per recarsi sul nuovo posto di lavoro a _____ (lettera dell'11 settembre 2017). Se non che, per tacere del fatto che i costi di fr. 914.30 mensili andrebbero riconosciuti solo dall'aprile 2017, da tale data il reddito di lei andrebbe rivalutato ad almeno fr. 5000.– mensili. d) Per quel che attiene ai corsi di formazione infine, nulla rende verosimile la necessità di aggiornamenti, di modo che la spesa non rientra nel fabbisogno minimo, che può rimanere invariato a fr. 2695.– mensili.

E. 7

Circa il loro fabbisogno in denaro, i figli fanno valere che a torto il primo giudice ha stralciato dal dicembre del 2105 la posta per cura e educazione con l'argomento che la madre era disoccupata. Essi sostengono che un assicurato deve attivarsi per ottemperare agli obblighi imposti dalla legge, impegnandosi nella ricerca di un lavoro, e deve partecipare a provvedimenti per migliorare la propria idoneità all'impiego, sicché non può essere considerato come una persona senza attività. A loro parere, dal dicembre del 2015 il fabbisogno in denaro di AP 2 va fissato così in fr. 1813.– mensili e quello di AP 1 in fr. 1680.– mensili. E ciò, essi soggiungono, a maggior ragione ove si consideri che con la legge nuova, in vigore dal 1° gennaio 2017, il contributo di accudimento comprende le spese di sostentamento del genitore che si occupa dei figli se quest'ultimo non è in grado di provvedervi da solo. In tal caso, essi epilogano, dal 1° gennaio 2016 il loro fabbisogno in denaro di N____ va fissato in fr. 1860.– mensili e quello di AP 1 in fr. 1835.– mensili. a) Relativamente alla posta “cura e educazione” prevista dalle note raccomandazioni, il Pretore aggiunto ha rilevato che si giustificava di togliere l'importo figurante nella tabella poiché, trovandosi in disoccupazione, la madre può fornire tali prestazioni in natura. Ora, che una persona alla ricerca di un impiego debba rispettare gli obblighi imposti dalla legge sulla disoccupazione è pacifico. L'importo per cura e educazione delle citate raccomandazioni, tuttavia, si riferisce solo a persone attive professionalmente. In tal caso si monetizza la relativa posta contemplata dalle raccomandazioni secondo il grado d'occupazione (Rep. 1996 pag. 119; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.92 del 17 maggio 2018 consid. 10). In concreto RA 1 non lavora. Inoltre, salvo generici rinvii alle disposizioni della legge sulla disoccupazione, nulla è dato di sapere in merito a passi concreti da lei intrapresi durante il relativo periodo. Il solo obbligo di partecipare a colloqui e ricerche di lavoro non basta, a un sommario esame, per ritenere che essa non potesse prestare cura e educazione ai figli. b) Non si disconosce che il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), la quale si applica anche alle cause già pendenti (art. 13 c bis tit. fin. CC; v. anche art. 407 b cpv. 1 CPC). Da allora la posta per cura e educazione della tabella correlata alle menzionate raccomandazioni va sostituita così da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre per garantire effettivamente al figlio cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Se il criterio per definire tale importo fosse quello esemplificato da Jungo/Aebi-Müller/ Schweighauser (Der Betreuungsunterhalt in: FamPra.ch 2017 pag. 171), Stoudmann (Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste, in: RMA/ZKE 2016 pag. 432), esso consisterebbe in quanto manca alla madre affidataria nel caso specifico per coprire il proprio fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.92 del

17 maggio 2018 consid 11). Nella fattispecie tuttavia RA 1 è in grado di sopperire autonomamente alle proprie necessità. Non può farsi questione dunque di contributo di accudimento.

E. 8

Alla luce di quanto precede, con un margine di fr. 1931.– mensili dal settembre al novembre del 2015 e di fr. 1181.– dal dicembre del 2015 in poi (o anche di soli fr. 1021.–: sopra, consid. 5d), RA 1 è in grado di far fronte, pendente causa, al fabbisogno in denaro scoperto dei figli di fr. 1493.– mensili per il primo periodo e di fr. 1003.– mensili per il secondo. Ancor più in pendenza di procedura, ove si pensi che dalla documentazione prodotta in questa sede risulta che dal 10 aprile 2017 essa ha cominciato a lavorare per la I _____ SA di _____, guadagnando fr. 4679.55 mensili netti oltre la tredicesima, per complessivi fr. 5000.– mensili circa. Anche aumentando il fabbisogno minimo di lei per tenere conto delle spese di trasferta di fr. 914.30 mensili da lei esposte (sopra, consid. 8c), la sua disponibilità si attesta in circa fr. 1500.– mensili, margine sufficiente per finanziare, pendente causa, l'attuale fabbisogno dei figli. In circostanze del genere non sussistono le premesse per aumentare, già in via cautelare, il contributo di mantenimento in favore degli istanti. Ciò rende superfluo vagliare la situazione economica di AO 1. Sull'equità di tale ripartizione fra genitori e sul raffronto dell'odierna situazione con quella esistente al momento del divorzio, il Pretore aggiunto dovrà esprimersi, in ogni modo, con la sentenza di merito. Ne segue che l'appello, destituito di fondamento, vede la sua sorte segnata. II. Sul gratuito patrocinio e sulle spese

E. 9

Gli appellanti contestano anche il diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore aggiunto, il quale ha rifiutato di concedere loro tale beneficio “per difetto del requisito del *fumus boni iuris*”. Essi obiettano che il primo giudice non poteva fondarsi unicamente sul risultato del procedimento cautelare, giacché la probabilità di successo va apprezzata, a un sommario esame, al momento dell'introduzione della domanda. Di per sé l'argomentazione è pertinente (DTF 142 III 140 consid. 5.1; v. anche: sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 4, in: RSPC/SZZP 2017 pag. 520). In concreto, tuttavia, la reiezione del gratuito patrocinio si giustifica per altri motivi. Come questa Camera ha già avuto modo di ripetere, la protezione giuridica di un figlio va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che appaia necessaria e non sprovvista di esito favorevole (I CCA, sentenza inc. 11.2016.84 del 27 dicembre 2017 consid. 7 con rinvii; v. anche Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 27 ad art. 276; Breitschmid, op. cit., n. 22 ad art. 276 CC). L'obbligo di mantenimento verso un figlio minorenni comprende invero – per principio – anche il finanziamento di spese giudiziarie, in particolare per l'ottenimento di contributi alimentari; l'intervento dello Stato è puramente sussidiario (cfr. DTF 127 I 206 consid. 3d in fine). In concreto gli istanti non pretendono che i loro genitori versino in gravi ristrettezze, men che meno ove si pensi che a loro dire il padre ha una disponibilità di oltre fr. 5000.– mensili. Nulla impediva loro perciò di chiedere la condanna del convenuto a elargire una congrua indennità che consentisse loro di finanziare le spese di patrocinio. Ciò preclude, già di primo acchito, il conferimento del beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC).

E. 10

Le spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato il diniego del gratuito patrocinio, si giustifica tuttavia di contenere

l'ammontare degli oneri processuali. Quanto alle ripetibili, AO 1 ha prodotto una nota professionale di complessivi fr. 2308.50 (onorario fr. 1885.–, spese fr. 252.–, IVA fr. 171.–) . Ora, l'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa volta alla modifica di una sentenza di divorzio in materia di contributi alimentari andrebbe definito secondo il valore litigioso e non secondo il criterio orario (RtiD II-2008 pag. 619 n. 7c consid. 6; I CCA, sentenza inc. 11.2010.121 del 22 aprile 2013 consid. 8b). Sia come sia, nel complesso l'indennità richiesta appare adeguata, ove appena si pensi che, oltre alle osservazioni all'appello, l'appellato ha dovuto esprimersi sulle nuove prove addotte a due riprese dai figli. III. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 11

Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1), fermo restando che contro decisioni in materia di misure cautelari i ricorrenti possono far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF) . Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.